

STATUTO DEL CONSORZIO UNICO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA

Napoli, 10 dicembre 2008

INDICE

- GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 Costituzione – Denominazione - Natura e Sede del Consorzio Unico

Art.2 Le Articolazioni Territoriali

Art.3 Oggetto del Consorzio

Art.4 Quote di Partecipazione

Art.5 Durata

Art.6 Patrimonio del Consorzio

Art.7 Cessazione dell'Attività ed Effetti

- LA STRUTTURA

Art.8 Organi

Art.9 L'Assemblea Consortile

Art.10 Competenze dell'Assemblea

Art.11 Adunanze, Convocazioni e Deliberazioni dell'Assemblea

Art.12 Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio

Art.13 Il Vice Presidente dell'Assemblea del Consorzio

Art.14 Il Consiglio di Amministrazione

Art.15 Funzioni e Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art.16 Adunanze, Convocazioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 17 Il Direttore Generale del Consorzio

Art.18 Compiti del Direttore Generale del Consorzio

Art.19 Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio

- **IL PERSONALE**

Art.20 Gli Organi Gestionali

Art.21 Stato Giuridico e Trattamento Economico e Normativo del Personale

Art.22 Reclutamento del Personale

- **LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Art.23 I Criteri di Gestione

Art.24 I Documenti Programmatici

Art.25 Il Patrimonio

Art.26 Utile di Esercizio

Art.27 Perdite di Esercizio

- **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art.28 Disposizioni Finali e Transitorie

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE - NATURA E SEDE DEL CONSORZIO UNICO

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è costituito il Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta che riunisce i disciolti consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della Regione Campania 10 febbraio 1993, n. 4, nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, come modificato dall'articolo 1 della legge 14 aprile 2008, n. 4.
2. Il Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta è costituito, ai sensi della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, n. 3695, e fermo restando quanto previsto dal decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, dai comuni che alla data della citata ordinanza, si avvalgono, per la gestione del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi disciolti delle province di Napoli e Caserta, di seguito indicati: Afragola, Agerola, Ailano, Arienzo, Aversa, Baia e Latina, Baiano, Brusciiano, Caianello, Calvi Risorta Camigliano, Camposano, Cancellò e Arnone, Capodrise, Capua, Carinaro, Casagiove, Casal di Principe, Casalnuovo, Casaluce, Casamarciiano, Casapesenna, Casavatore, Casoria, Castel Campagnano, Castel Morrone, Castello del Matese, Castello di Cisterna, Castelvoturno, Cellole, Cesa, Cicciano, Ciorlano, Comiziano, Conca della Campania, Crispano, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Formicola, Francolise, Frignano, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Giugliano in Campania, Grazzianise, Gricignano d'Aversa, Letino, Liberi, Lusciano, Macerata Campania, Marzano Appio, Melito di Napoli, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Parete, Pastorano, Piana di Monteverna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Qualiano, Raviscanina, Riardo, San Cipriano di Aversa, San Felice a Cancellò, San Gregorio Matese, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Paolo Belsito, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Angelo d'Alife, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Somma Vesuviana, Sparanise, Sperone, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola Ducenta, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio.
3. Il Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta, in seguito definito "consorzio", è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali.
4. Il consorzio ha sede legale in Caserta. Le variazioni della denominazione del consorzio o del cambiamento di sede, anche se trattasi di trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

ART. 2 LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

1. Il consorzio, al fine di rendere efficace ed efficiente la propria struttura e per meglio rispondere alle esigenze del territorio, è organizzato in Articolazioni Territoriali che, in fase di prima applicazione, coincidono con il territorio dei disciolti consorzi di bacino e sono denominate NA1, NA2, NA3, NA4, CE1, CE2, CE3, CE4.

ART. 3 OGGETTO DEL CONSORZIO

1. Il consorzio ha per oggetto le attività necessarie per la gestione associata, integrata ed unitaria, finalizzate al contenimento dei costi ed alla qualità delle prestazioni della raccolta differenziata.
2. Sono istituite le gestioni stralcio limitatamente ai seguenti servizi di comune interesse degli enti consorziati:
 - a. servizi di nettezza, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento e riciclaggio dei rifiuti, (intero ciclo dei rifiuti).
 - b. spazzamento stradale;
 - c. ambientali;
 - d. realizzazione e gestione di altri servizi attinenti in modo diretto a quello di cui sopra o comunque inerente all'attività dei comuni consorziati, previa deliberazione dell'assemblea consortile con votazione della maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione al consorzio;
 - e. la gestione di siti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti.
3. Il consorzio potrà inoltre effettuare:
 - a. servizi di gestione tecnica per conto dei comuni o di altri enti pubblici o di privati di impianti che abbiano attinenza con i servizi di cui al primo comma;
 - b. servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori, che siano fondati sul profilo delle competenze professionali presenti tra le risorse umane del consorzio.

ART. 4 QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. In relazione alle finalità proprie del consorzio Unico del servizio di raccolta differenziata, le quote di partecipazione dei comuni consorziati sono ripartite in base alla popolazione servita residente risultante all'ultimo censimento ufficiale, ridotta del 50%. Nel caso in cui il servizio reso attenga altresì al ciclo integrato dei rifiuti la predetta quota è raddoppiata. Ove invece, il servizio di raccolta differenziata non fosse reso per tutte le frazioni, la predetta quota è ulteriormente ridotta di 1/3. Rimane fermo il limite massimo insuperabile del 10% e quello minimo dello 0,1%, in modo che ciascun comune non abbia più o meno del 10% o dello 0,1% di quote di partecipazione. Le quote di partecipazione, pertanto, sono così definite:

Comuni	Popolazione servita dopo l'applicazione dei coefficienti statutari	Quota di partecipazione
---------------	---	--------------------------------

Afragola	4249	0,55
Agerola	7358	0,96
Ailano	1408	0,18
Arienzo	5304	0,69
Aversa	52201	6,80
Baia e Latina	2334	0,30
Baiano (AV)	464	0,10
Brusciano	15696	2,04
Caianello	1763	0,23
Calvi Risorta	5896	0,77
Camigliano	1783	0,23
Camposano	5404	0,70
Cancello e Arnone	5150	0,67
Capodrise	9056	1,18
Capua	18964	2,47
Carinaro	6780	0,88
Casagiove	14381	1,87
Casal di Principe	20708	2,70
Casalnuovo	3373	0,44
Casaluce	10274	1,34
Casamarciano	3336	0,43
Casapesenna	6589	0,86
Casavatore	6301	0,82
Casoria	5356	0,70
Castel Campagnano	1652	0,21
Castel Morrone	3994	0,52
Castello del Matese	1485	0,19
Castello di Cisterna	6956	0,91
Castelvolturmo	22796	2,97
Cellole	7733	1,01
Cesa	7918	1,03
Cicciano	12362	1,61
Ciorlano	487	0,10
Comiziano	1805	0,23
Conca della Campania	1354	0,17
Crispano	4217	0,55
Curti	7110	0,93
Dragoni	2162	0,28
Falciano del Massico	3754	0,49
Formicola	766	0,10
Francolise	5000	0,65
Frignano	8519	1,11
Gallo Matese	707	0,10
Galluccio	2322	0,30
Giano Vetusto	644	0,10
Gioia Sannitica	3578	0,46

Giugliano in Campania	37447	4,88
Grazzanise	6775	0,88
Gricignano d'Aversa	9799	1,28
Letino	796	0,10
Liberi	591	0,10
Lusciano	13927	1,81
Macerata Campania	10632	1,38
Marzano Appio	2426	0,31
Melito di Napoli	12223	1,59
Mignano Monte Lungo	3314	0,43
Mondragone	26833	3,50
Parete	10761	1,40
Pastorano	2754	0,36
Piana di Monteverna	2450	0,32
Piedimonte Matese	11659	1,52
Pietramelara	4672	0,61
Portico di Caserta	7496	0,98
Prata Sannita	1606	0,21
Pratella	1666	0,22
Presenzano	1789	0,23
Qualiano	12714	1,66
Raviscanina	1427	0,18
Riardo	2493	0,32
San Cipriano di Aversa	12857	1,67
San Felice a Cancellò	17524	2,28
San Gregorio Matese	1009	0,13
San Marcellino	12542	1,63
San Marco Evangelista	6074	0,79
San Paolo Belsito	3457	0,45
San Potito Sannitico	1980	0,26
San Prisco	11832	1,54
San Tammaro	4867	0,63
Santa Maria a Vico	14112	1,84
Santa Maria Capua Vetere	33766	4,40
Sant'Angelo d'Alife	2378	0,31
Sant'Antimo	2595	0,34
Sant'Arpino	14013	1,82
Sessa Aurunca	22799	2,97
Somma Vesuviana	2883	0,37
Sparanise	7353	0,96
Sperone (AV)	3614	0,47
Succivo	7431	0,97
Teano	12712	1,66
Teverola	12893	1,68
Tora e Piccilli	998	0,13
Trentola Ducenta	16731	2,18
Vairano Patenora	6469	0,84
Valle Agricola	1030	0,13
Valle di Maddaloni	2746	0,36
Villa di Briano	6010	0,78
Villa Literno	10916	1,42
Vitulazio	6070	0,79

2. I comuni associati partecipano e sono responsabili della gestione consortile ed esercitano l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali, nonché le prerogative di voto in sede di assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione come determinate al comma 1.
3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'assemblea consortile, su proposta del consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'assemblea contestualmente alla formale pubblicazione dei dati del censimento generale della popolazione residente.

ART. 5 DURATA

1. Il Consorzio è sciolto alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, come modificato dall'articolo 1 della legge 14 aprile 2008, n. 4, e, in ogni caso la sua durata non potrà superare l'anno 2050.

ART. 6 PATRIMONIO DEL CONSORZIO

1. Il consorzio è dotato di un patrimonio costituito:
 - a. da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di euro uno per singolo abitante;
 - b. da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione valutati al valore attuale;
 - c. dai beni dei disciolti consorzi rimasti in capo al Consorzio Unico, in seguito alla definizione dei rapporti di dare ed avere con gli enti locali, già consorziati dei disciolti consorzi di bacino e non costituenti il Consorzio Unico. La proprietà dei citati beni dei disciolti consorzi rimane ripartita secondo le originarie quote di partecipazione.
 - d. da acquisti, permutate, donazioni, lasciti;
 - e. da contribuzioni annuali dei comuni consorziati determinate in base alla popolazione residente;
 - f. da contribuzioni straordinarie conferite dai comuni consorziati o da terzi;
 - g. da ogni diritto che venga devoluto al consorzio o acquisito dallo stesso;
 - h. dalle proprietà e capitali del consorzio.
2. Potranno altresì essere assegnati al consorzio dai comuni consorziati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

ART. 7 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' ED EFFETTI

1. Le società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, come modificato dall'articolo 1 della legge 14 aprile 2008, n. 4, assorbono il patrimonio del Consorzio.
2. I beni ottenuti dal consorzio in dotazione dai singoli Comuni consorziati in affitto, comodato od altro titolo verranno restituiti a ciascuno di essi.
3. La liquidazione è affidata dall'assemblea al consiglio di amministrazione o ad un liquidatore che provvederà nel rispetto dei principi e modalità di cui ai precedenti commi.

LA STRUTTURA

ART. 8 ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:
 - a. l'Assemblea consortile;
 - b. il Presidente del Consorzio
 - c. il Consiglio di amministrazione;
 - d. il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 9 L'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'assemblea del consorzio è composta da un rappresentante per ogni comune consorziato nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
2. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e comunicata al consorzio. Essa si intende resa alla persona delegata fino a diversa comunicazione.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione o sospensione, dei componenti l'assemblea sono disciplinate dal Testo Unico degli enti locali.
4. In caso di sostituzione del Sindaco dei comuni consorziati per termine del mandato amministrativo subentra nell'Assemblea il nuovo Sindaco del comune.
5. Lo scioglimento anticipato del consiglio comunale del comune consorziato comporta la decadenza automatica dei rappresentanti degli enti che saranno rappresentati dal nuovo amministratore o da un suo delegato.
6. Il voto del Sindaco o del suo delegato è computato in proporzione alla quota di partecipazione del comune rappresentato come definita nel precedente articolo 4.

7. Le funzioni di rappresentanza sono esercitate nell'interesse dei rispettivi enti consorziati ed attribuiscono responsabilità pari alla quota di partecipazione dell'ente stesso.

ART. 10 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea:
 - a. modificare il presente statuto, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali;
 - b. stabilire e programmare l'indirizzo generale delle attività del consorzio per il conseguimento dei compiti statutari;
 - c. individuare gli indirizzi ai quali il consiglio di amministrazione dovrà attenersi nella gestione del consorzio;
 - d. eleggere, nella prima riunione, un Presidente dell'assemblea scelto fra i membri dell'assemblea dei comuni consorziati, con funzioni non delegabili ed un Vice presidente;
 - e. nominare il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione;
 - f. stabilisce i compensi del Presidente dell'assemblea, del Vice presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione;
 - g. pronunciare la decadenza del Presidente, del Vice presidente e dei consiglieri di amministrazione nei casi previsti dal Testo Unico degli enti locali;
 - h. nominare i revisori dei conti.
 - i. deliberare circa le richieste dei comuni relative ad assunzioni, modificazioni e cessazione di servizi;
 - j. deliberare le modificazioni alle convenzioni stipulate con gli enti locali per la gestione dei servizi;
 - k. provvedere alla surroga dei consiglieri cessati anzitempo dalla carica;
 - l. approvare gli atti fondamentali proposti dal consiglio di amministrazione ed in particolare:
 - il Piano Programma;
 - il Bilancio Pluriennale;
 - il Bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
 - il rendiconto;
 - l'estensione delle attività consortili ad altri pubblici servizi;
 - la destinazione degli utili;
 - la copertura e la ripartizione delle perdite;
 - m. approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la gestione tecnica per conto dei comuni o altri enti pubblici o di privati di impianti che abbiano attinenza con i servizi gestiti dal consorzio;
 - n. definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni;
 - o. contrarre mutui o assumere prestiti obbligazionari;
 - p. deliberare lo scioglimento del consorzio;
 - q. deliberare in merito alle variazioni della sede;
 - r. deliberare in merito alle modifiche delle quote consortili di partecipazione di ciascun ente nonché in merito alle modifiche dei criteri per la loro determinazione;
 - s. stabilire i criteri per la dismissione dei mezzi non ritenuti utili.

ART. 11 ADUNANZE, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per esaminare e deliberare i bilanci preventivi economici annuali e pluriennali e per esaminare ed approvare il bilancio di esercizio composto dal conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa. Può riunirsi in via straordinaria in qualunque momento ad iniziativa del Presidente, o su richiesta scritta dei rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione. In tale caso nella richiesta di convocazione debbono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare ed il Presidente è tenuto alla convocazione nei 15 giorni successivi.
2. L'assemblea si riunisce sulla convocazione del Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, contenente le indicazioni del giorno, l'ora ed il luogo della adunanza, nonché l'indicazione degli argomenti che devono essere trattati nell'adunanza. In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti dei comuni consorziati.
3. L'avviso di convocazione dovrà pervenire alla sede dei comuni consorziati almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. L'avviso di convocazione può essere inviato anche via "telefax" o "email" con avviso di ricevimento. Contestualmente al recapito della convocazione presso la segreteria del consorzio dovranno essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti l'Assemblea.
4. La seduta è valida se sono presenti tanti comuni consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al consorzio ed almeno un terzo dei comuni consorziati, e delibera, di norma, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Le sedute di seconda convocazione sono valide se sono presenti tanti comuni consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al consorzio ed almeno un quinto dei comuni consorziati.
5. E' necessaria la maggioranza dei presenti alla seduta e dei 2/3 delle quote di partecipazione per le seguenti deliberazioni:
 - nomina del Presidente dell'Assemblea e Vice presidente;
 - nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina del Collegio dei revisori dei Conti;
 - revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
 - modifiche allo Statuto.
6. Qualora, per la deliberazione degli argomenti descritti al comma 5, nella seduta di prima convocazione non sia stata raggiunta la maggioranza prescritta è sufficiente la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate in una nuova seduta di seconda convocazione, da tenersi entro dieci giorni.
7. In caso di votazione per l'elezione di un organo, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi, qualora dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, al ballottaggio è ammesso un numero di candidati doppio rispetto ai componenti da eleggere. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi dall'esprimere il proprio voto, non si

computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Coloro che si astengono dal prendere parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.

8. Le votazioni delle deliberazioni sono espresse, di norma, in forma palese. Per le deliberazioni di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e dei Revisori dei conti, l'assemblea procede a scrutinio segreto.
9. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale ovvero, su sua delega, da un dirigente del consorzio. Egli redige il verbale delle deliberazioni e le sottoscrive insieme al Presidente. Le deliberazioni dell'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio del consorzio, all'uopo istituito, e nell'albo pretorio di ciascuno dei comuni consorziati, sotto la responsabilità dei rispettivi segretari comunali.
10. Le deliberazioni dell'assemblea consortile devono essere raccolte in un apposito libro delle adunanze dell'assemblea consortile.
11. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.
12. Qualora l'assemblea, convocata regolarmente, vada deserta per due volte consecutive, sia in prima che in seconda convocazione, e non riesca quindi a deliberare su una delle materie di competenza indicate nell'articolo 9. Il Presidente è tenuto a chiedere al prefetto della Provincia di Caserta la nomina di un Commissario *ad acta* per l'adozione degli atti necessari. Ove non dovesse provvedere entro 15 giorni dalla seconda seduta di seconda convocazione dichiarata deserta, qualunque componente l'assemblea vi potrà provvedere rivolgendosi al Prefetto.
13. Per quanto non previsto nel presente Statuto, le modalità per il funzionamento dell'assemblea sono disciplinate mediante apposito regolamento deliberato dalla stessa assemblea. Il regolamento è approvato entro sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto.

ART. 12 IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

1. Il Presidente dell'assemblea è il presidente del consorzio Unico e viene nominato, tra i rappresentanti degli enti consorziati e rimane in carica, salvo decadenza, per tre anni non rinnovabili.
2. Il Presidente dell'assemblea ha poteri di rappresentanza dell'Ente e:
 - presiede l'assemblea;
 - rappresenta il consorzio nei rapporti con gli enti locali, le autorità regionali e statali, nonché con gli enti pubblici e privati;
 - convoca l'assemblea fissando il relativo ordine del giorno;
 - firma i verbali di assemblea;
 - cura, insieme al direttore, la trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali del consorzio di cui all'articolo 10;
 - adotta direttive per rendere esecutive le delibere dell'assemblea;
 - provvede al funzionamento dell'assemblea;

- provvede alla pubblicazione del primo avviso per la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione, nelle more della nomina del direttore generale, o in assenza di questi;
 - riferisce con relazione trimestrale all'assemblea, sull'andamento della gestione consortile con un calendario di convocazione per specifiche riunioni periodiche o straordinarie;
 - nei casi di necessità e urgenza adotta gli atti di competenza del consiglio di amministrazione che devono essere ratificati nei successivi trenta giorni dallo stesso consiglio di amministrazione;
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume le funzioni vicarie il Vice presidente.
 4. Il Presidente decade dalla carica nei casi previsti dalla legge; nel caso in cui l'ente consorziato che rappresenta non si avvalga del consorzio in attuazione dell'articolo 4 del decreto legge n. 172/2008 o di altre disposizioni normative; nel caso di adozione, da parte degli organi presieduti, di atti in violazione di legge, accertata dal Prefetto di Caserta su richiesta dei rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione. In tal caso, il Presidente convoca l'Assemblea nei sette giorni successivi all'accertamento del Prefetto con il seguente ordine del giorno:
 - Presa d'atto decadenza del Presidente;
 - Elezione del Presidente dell'assemblea.
 5. Ove il Presidente non provveda alla convocazione dell'assemblea vi provvede d'ufficio il Prefetto.
 6. Sino alla nomina del Presidente le funzioni vicarie sono svolte dal Vice presidente.

ART. 13 IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

1. Il Vice presidente dell'assemblea è il Vice Presidente del Consorzio Unico è nominato, tra i rappresentanti degli enti consorziati e rimane in carica, salvo decadenza, per tre anni non rinnovabili.
2. Il Vice presidente svolge le funzioni del Presidente nel caso di impedimento o di assenza.

ART. 14 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e da due componenti effettivi, che rimangono in carica per tre anni non rinnovabili.
2. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea consortile, fra coloro che sono in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla normativa vigente per la carica di consigliere comunale e che siano estranei alla stessa assemblea.

3. L'elenco dei candidati alla nomina viene formato sulla base di un avviso da pubblicare nell'Albo Pretorio di tutti i comuni del consorzio, per la durata di giorni 15 (quindici), a cura del Presidente dell'assemblea, al quale gli aspiranti parteciperanno attraverso la presentazione di una istanza alla segreteria del consorzio corredata di un apposito curriculum attestante la propria competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte in aziende pubbliche o private. L'assemblea consortile deve prendere atto di tale elenco con apposita deliberazione prima di procedere alla votazione, alla quale si procede solo dopo che i *curricula* dei candidati contenuti nell'elenco siano pubblici.
4. L'assemblea consortile nomina il Presidente ed i due componenti del consiglio di amministrazione con un'unica votazione a scrutinio segreto, nella quale il voto di ogni singolo rappresentante in assemblea è limitato a tre nominativi, indicando espressamente quello del Presidente. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti ottenuti risulta eletto il più giovane di età.
5. I componenti del consiglio di amministrazione entrano in carica entro 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione concernente la loro nomina.
6. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione o sospensione, dei componenti il consiglio di amministrazione sono disciplinate dal Testo Unico degli enti locali. Non possono essere nominati, inoltre, componenti del consiglio di amministrazione coloro che hanno motivi di incompatibilità o ineleggibilità in uno dei comuni consorziati.
7. In particolare, sono incompatibili alla carica di Presidente e di componente il consiglio di amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal consorzio, o interessate agli stessi nonché i consiglieri, i sindaci e gli assessori comunali e provinciali dei comuni o delle province aderenti al consorzio, nonché i consiglieri regionali, i deputati, i senatori, i dirigenti e funzionari delle province, dei comuni e delle Prefetture dei territori delle province aderenti al consorzio.
8. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea deve provvedere alla sostituzione entro sessanta giorni. Ove il termine di sessanta giorni fosse superato senza che si sia provveduto alla sostituzione, su richiesta anche solo di un rappresentante in assemblea, il Prefetto di Caserta procederà ai sensi del comma tre del presente articolo. I nuovi eletti, che dovranno essere in possesso dei requisiti descritti nel presente articolo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
9. I componenti del consiglio di amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
10. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del triennio, ove l'assemblea non abbia provveduto alla nomina del nuovo consiglio il Prefetto di Caserta provvederà ai sensi del comma tre del presente articolo.

ART. 15 FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente. È investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nel rispetto degli indirizzi formulati dall'assemblea e delle attribuzioni del direttore generale conseguenti alla sua responsabilità gestionale.
2. In particolare, il consiglio di amministrazione:
 - a. propone, con proprio atto deliberativo, il piano di programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale ed il rendiconto e predispone progetti e proposte all'assemblea in tema di destinazione ed utilizzo di utili nonché di riparto e copertura di perdite;
 - b. approva, su proposta del direttore, il fabbisogno del personale nonché l'organigramma ed il funzionigramma del consorzio e provvede alla determinazione ed alle revisioni della macrostruttura organizzativa;
 - c. delibera i regolamenti interni;
 - d. nomina, a seguito di pubblica selezione, il direttore generale;
 - e. dispone la risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore generale e lo sospende, con deliberazione motivata, dal servizio;
 - f. informa semestralmente l'assemblea sull'andamento della gestione;
 - g. nomina e designa, sulla base degli indirizzi formulati dall'assemblea, i rappresentanti del consorzio presso enti, aziende ed istituzioni;
 - h. può incaricare uno o più consiglieri per approfondire tematiche e proporre soluzioni su argomenti oggetto di sua decisione;
 - i. autorizza il direttore a stare in giudizio, fatti salvi i casi di incompatibilità;
 - j. adotta, nei casi di urgenza, le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea, a pena di decadenza, nella prima seduta utile e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - k. stabilisce nel territorio consortile uffici e succursali;

ART. 16 ADUNANZE, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente e si riunisce di norma presso la sede del consorzio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente del consiglio di amministrazione ha pieni poteri in ordine alla constatazione della validità delle sedute per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione. L'espressione del voto avviene in forma palese.
2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, anche su richiesta di almeno due componenti o del direttore generale o del Collegio dei revisori. In questo caso il Presidente è tenuto ad inviare la comunicazione entro dieci giorni dalla richiesta, salvi i casi di urgenza.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti, anche via telefax o posta elettronica, almeno due giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente presso la loro residenza anagrafica, salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto. Con il consenso di tutti i componenti, in casi di urgenza attestati dal Presidente, è altresì ammessa la convocazione telefonica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza, nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti i componenti del consiglio di amministrazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato per conoscenza ai componenti il Collegio dei revisori.
4. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario, che li redige e ne cura la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del consorzio. L'elenco delle deliberazioni adottate è trasmesso mensilmente ai Comuni consorziati dal direttore generale. Ciascun componente del consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere raccolte in un apposito libro delle adunanze del consiglio di amministrazione e trasmesse con cadenza trimestrale, ad opera del direttore generale all'assemblea. Gli atti di proposta del consiglio di amministrazione, soggetti all'approvazione dell'assemblea consortile devono essere trasmessi alla stessa contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, in modo da consentire la convocazione dell'organo entro e non oltre i 30 giorni successivi.
6. Le riunioni del consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene il direttore generale con funzioni consultive di assistenza giuridica e tecnico amministrativa e con funzioni di verbalizzazione. Alle sedute del consiglio di amministrazione possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.
7. Per quanto non previsto nel presente Statuto, le modalità per il funzionamento del consiglio di amministrazione sono disciplinate mediante apposito regolamento deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio stesso. Il regolamento deve essere approvato entro sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto.

ART. 17 IL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente in seguito all'espletamento di una selezione pubblica ed è assunto dal consorzio con contratto di lavoro individuale a tempo determinato per la durata di cinque anni.
2. Non può essere nominato direttore generale chi abbia svolto l'incarico di Presidente, Vicepresidente o componente del Consiglio di Amministrazione nei cinque anni precedenti.
3. Nelle more della nomina del direttore generale, ovvero, in caso di sua assenza, il consiglio di amministrazione ne affida le funzioni ad altro dirigente del consorzio. La nomina del direttore generale avviene, nei tre mesi successivi all'insediamento del consiglio di amministrazione.

4. La cessazione del rapporto di lavoro del direttore generale nel corso del rapporto di lavoro può avere luogo per recesso del direttore generale o per motivato recesso del consorzio. Si applicano le norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro previste dal contratto collettivo di categoria per la dirigenza .
5. Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione. Eventuali incarichi professionali o di consulenza debbono essere autorizzati dal consiglio di amministrazione.
6. Il direttore generale, il coniuge ed i parenti entro il quarto grado non possono partecipare al capitale o alla amministrazione di società che abbiano rapporti con il consorzio.
7. La violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo costituisce giusta causa di licenziamento

ART. 18 COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO

1. La responsabilità gestionale del consorzio, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo, e funzione di gestione, è affidata al direttore generale, il quale compie gli atti demandatigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il direttore generale, assicura il raggiungimento dei risultati pianificati, sia in termini di servizio che economici; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnica ed amministrativa, di decisione e di direzione. È responsabile di tutta l'attività gestionale necessaria per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione per il perseguimento dei fini del consorzio.
3. Il direttore generale sovrintende a tutte le attività gestionali e tecnico manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge dallo statuto e dai regolamenti ad altri organi del consorzio.
4. In particolare il direttore generale:
 - a. esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente con i poteri del consiglio di amministrazione.
 - b. formula proposte al consiglio di amministrazione sulle materie di competenza del medesimo e lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consortile, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia o chiarimento. Partecipa, con funzioni consultive di assistenza giuridica e tecnico amministrativa, alle sedute del consiglio di amministrazione;
 - c. sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del rendiconto;
 - d. rappresenta il consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;
 - e. esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle legge, da regolamenti e dal consiglio di amministrazione;
 - f. sovrintende all'andamento della gestione consortile e dirige tutto il personale, adottando i provvedimenti di sua competenza;

- g. adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità delle attività del consorzio e per il loro organico sviluppo;
 - h. esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dirigente in base alle leggi, ai regolamenti, al contratto collettivo di categoria applicato;
 - i. sovrintende nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, agli appalti e alle forniture indispensabili al funzionamento ordinario del consorzio;
 - j. presiede gli appalti e le licitazioni private;
 - k. stipula contratti, ovvero, delega in sua vece i dirigenti del consorzio;
 - l. nei limiti fissati dal regolamento provvede, sotto la propria responsabilità, alla esecuzione di opere in economia, alle spese e alle alienazioni;
 - m. sovrintende alla firma degli ordinativi di pagamento e delle reversali di incasso;
 - n. esegue i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ai contratti collettivi di lavoro alle leggi ed ai regolamenti;
 - o. è responsabile del regolare invio delle delibere del consiglio di amministrazione all'assemblea;
 - p. svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
5. Il direttore generale può, per l'espletamento dei propri compiti, avvalersi di un ufficio di direzione individuando il personale tra le risorse umane a disposizione del consorzio. Può nominare un vice direttore al quale attribuisce funzioni vicarie.

ART. 19 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL CONSORZIO

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica finanziaria è affidata ad un Collegio dei revisori composto da tre componenti e da tre supplenti, nominato dall'Assemblea.
2. La nomina, i compiti, la durata del Collegio dei Revisori sono disciplinati secondo la normativa prevista dal Testo Unico degli enti locali.

IL PERSONALE

ART.20 GLI ORGANI GESTIONALI

1. L'organizzazione e la disciplina degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi bisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.

2. L'organizzazione degli uffici è improntata ad accrescere l'efficienza dell'attività del consorzio, a razionalizzare il costo del lavoro contenendone la spesa entro i limiti fissati nel bilancio, a realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.

ART.21 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti del consorzio, compresi i dirigenti, sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
2. Il trattamento economico e normativo del personale del consorzio è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicati in relazione al servizio effettivamente svolto dal consorzio.
3. E' fatto divieto al consorzio di stipulare accordi aziendali, salvo che per disciplinare le materie ad esso espressamente demandate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti da questi stabiliti.
4. Gli accordi stipulati in deroga al divieto di cui al comma 3 sono nulli di diritto ferma restando la responsabilità patrimoniale degli amministratori e del Direttore generale.
5. La qualità di dipendente del Consorzio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego o commercio, nonché con ogni incarico professionale la cui accettazione non sia stata espressamente e previamente autorizzata dal consiglio di amministrazione. Non possono essere assunti quali dipendenti del consorzio i Sindaci, i componenti dell'assemblea e i consiglieri e gli assessori comunali né i loro parenti o affini fino al 3° grado.

ART.22 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

1. Le procedure di reclutamento del personale del consorzio si conformano, secondo la previsione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai seguenti principi:
 - a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
 - c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
 - d) decentramento delle procedure di reclutamento;
 - e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di

direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. Nel caso in cui si proceda all'assunzione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 o di analoghe disposizioni, costituisce preclusione all'assunzione avere svolto la carica di Presidente, Vicepresidente o componente del Consiglio di Amministrazione nei cinque anni precedenti.

LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART.23 I CRITERI DI GESTIONE

1. Il consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, nel rispetto del vincolo dell'economicità.
2. Il consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio preventivo da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. L'eventuale erogazione di servizi a costi non economici deve essere autorizzata dall'assemblea del consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione, con l'illustrazione delle finalità sociali da perseguire e con la specifica indicazione delle fonti di finanziamento.

ART.24 I DOCUMENTI PROGRAMMATICI

1. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione delibera il piano programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nel medio periodo. In particolare esso indica:
 - a. le linee di sviluppo e di miglioramento dei diversi servizi;
 - b. il programma degli investimenti e di rinnovo e le relative modalità di finanziamento;
 - c. le iniziative di relazioni esterne;
 - d. i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane
2. Il piano programma deve essere aggiornato, oppure confermato, annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.
3. Il bilancio pluriennale di previsione deve essere redatto in coerenza con il piano programma ed è aggiornato annualmente.

4. Il bilancio pluriennale è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, esso evidenzia gli investimenti previsti e relative modalità di finanziamento. Il bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.
5. Il bilancio preventivo annuale viene redatto in termini economici e non può chiudersi in deficit. Esso dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti al consorzio in base alle leggi statali e regionali ed i corrispettivi per i minori ricavi o i maggiori costi per i servizi richiesti dai comuni al consorzio, a condizioni di favore ovvero dovuti a provvedimenti richiesti comuni consorziati per ragioni di carattere sociale.
6. Per quanto non previsto nel presente statuto, la gestione economica finanziaria, nonché i documenti programmatici sono disciplinati mediante apposito Regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale o del Presidente del consorzio in sua assenza. Il regolamento deve essere approvato entro tre mesi dalla nomina del consiglio di amministrazione.

ART.25 IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio consortile è costituito da:
 - a. capitale di dotazione formato da beni immobili o mobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli comuni al consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;
 - b. beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dal consorzio.
2. I beni di proprietà dei comuni partecipanti al momento dell'adesione, nonché quelli successivamente acquisiti dai singoli comuni, vengono assegnati in dotazione o dati in locazione o comodato al consorzio.
3. I beni immobili conferiti sono valutati al valore attuale riconosciuto al momento del conferimento. Il valore così determinato viene depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati sul valore storico secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati determinati ovvero siano stati determinati in modo difforme. Le condizioni di accettazione, determinate preventivamente, tengono conto delle compatibilità tecniche, dei piani consortili di investimento, della economicità. Il comune interessato può cedere i beni al Consorzio, a titolo di proprietà sulla base di prezzi e condizioni che dovranno essere concordati dalle parti.

ART.26 UTILE DI ESERCIZIO

1. L'utile di esercizio sarà destinato secondo le determinazioni dell'assemblea:
 - a. alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
 - b. al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal piano programma;
 - c. ai comuni consorziati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

ART.27 PERDITE DI ESERCIZIO

1. Nel caso di perdita di esercizio il consiglio di amministrazione analizza le cause che l'hanno determinata e indica i provvedimenti da adottare per assicurare la copertura entro l'esercizio successivo. Il perdurare dei risultati negativi alla chiusura del secondo esercizio consecutivo determina la decadenza degli organi gestionali. Tali provvedimenti sono comunicati senza indugio ai comuni consorziati.
2. Alle perdite di esercizio si fa fronte con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza, la perdita residua può essere ripianata dai comuni costituenti il consorzio nelle stesse proporzioni per la distribuzione degli utili.
3. Qualora per il secondo esercizio consecutivo si accerti il mancato equilibrio tra costi e ricavi o si verifichino perdite di esercizio, il consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla normale scadenza del mandato, deve essere espressamente confermato da un'assemblea appositamente convocata.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.28 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La prima assemblea è convocata ed è presieduta dal Gestore Unico nominato ai sensi del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123 con il seguente ordine del giorno:
 - Comunicazioni del Gestore Unico
 - Nomina del presidente dell'assemblea;
 - Nomina del vice presidente dell'assemblea;
 - Varie ed eventuali
2. Il Presidente e il Vice Presidente, sono eletti con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate. La votazione avviene in forma palese.
3. La prima Assemblea è valida se sono presenti tanti Comuni consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio, e delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate.
4. Ove nel corso della prima seduta non viene eletto né il Presidente né il Vice Presidente il Gestore Unico, trascorsi cinque giorni, convoca nuovamente l'Assemblea con il medesimo ordine del giorno. Ove, anche nella seconda seduta, l'Assemblea non elegga né il Presidente né il Vice Presidente, il Gestore Unico, nel corso della medesima seduta, nomina come Presidente il Sindaco del Comune che detiene la quota più alta di partecipazione al consorzio e come Vicepresidente il sindaco del Comune che detiene la quota più bassa di

partecipazione. Nel caso in cui si verificano situazioni di pari quote si procederà con sorteggio pubblico.

5. I responsabili delle articolazioni territoriali restano in carica sino alla nomina, da parte del Presidente del consorzio unico, dei dirigenti responsabili delle predette articolazioni territoriali e comunque non oltre il 31 gennaio 2009.
6. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con provvedimento del Gestore unico n. 24 del 27 agosto 2008, resta in carica sino alla nomina del nuovo collegio.
7. In fase di prima applicazione e al fine di assicurare la continuità amministrativa nelle more della costituzione del consiglio di amministrazione, il Presidente dell'assemblea esercita i poteri e le funzioni dello stesso consiglio di amministrazione. Gli atti adottati sono ratificati nella prima riunione del consiglio di amministrazione.